



CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE
E LE RETI DI TRASPORTO
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2024, nel mese di settembre,

TRA

la dott.ssa Carla Alessi, nata a Roma (RM) il 06 settembre 1962, Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie (successivamente denominata per brevità DGTIF) che interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente denominato per brevità MIT) con sede in Roma, Via G. Caraci n. 36 - 00157 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM) il 04 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si riferisce a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4 comma 1, della Legge n. 99/2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 sopra citato, ha disposto che "*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITamento*". Il citato comma 1 ha disposto altresì che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accREDITamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea";
- l'art. 4 comma 4, della medesima Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che "*dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica*" e che "*i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accREDITamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

- è in vigore dal 16/6/2019 il Regolamento UE n.779 della Commissione del 16 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27/5/2019, che abroga il Reg. 445/2011 e che è relativo a un sistema di certificazione dei Soggetti Responsabili della manutenzione di veicoli e carri ferroviari;
- è in vigore lo schema di accreditamento elaborato dall'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie (ERA) per gli Organismi di Certificazione dei Soggetti Responsabili della manutenzione (OC-ECM) ai sensi del Regolamento UE 2019/779 (*Sectorial accreditation/recognition scheme ECM certification* ERA 1172/002);
- è in vigore il Regolamento UE n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;
- è in vigore il Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che ha istituito un'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie e che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 881/2004;
- è in vigore la Decisione n. 156 del *Management Board* dell'ERA, con cui sono state adottate le disposizioni sugli *audit* per gli Organismi Notificati nell'ambito dell'art. 34 del Regolamento (EU) 2016/796;
- è in vigore la Decisione n. 2110-2022 dell'*Executive Director* dell'ERA, con cui è stata adottata la versione 2.0 del *Technical Document "Requirements for conformity assessment bodies seeking notification"* - ref. 000MRA1044 ver. 2.0;
- è in vigore la Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- è in vigore la Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea (rifusione);
- è in vigore il Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (di seguito Decreto Sicurezza);
- è in vigore il Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea (di seguito Decreto Interoperabilità);
- è in vigore il Decreto Direttoriale prot. n. 37 del 28 giugno 2019 con cui il Ministero dei Trasporti ha fornito indicazioni sulle modalità con cui si deve procedere alla qualifica degli Organismi di Valutazione in ambito ferroviario a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Interoperabilità e Sicurezza sopra citati.

CONSIDERATO CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di Prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;
- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca, anche su istanza di Parte, degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare, anche in specifici ambiti settoriali, le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato.

- si ritiene opportuno rinnovare l'ultima Convenzione di durata quinquennale stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ACCREDIA in data 01 luglio 2019, senza soluzione di continuità.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
PREMESSE

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamati.

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'articolo 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) e ACCREDIA.

2. La collaborazione è altresì finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi ai fini dell'autorizzazione a svolgere compiti di parte terza nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- far sì che ACCREDIA contribuisca all'attività delle PPAA per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza, sia indirettamente favorendo la circolazione di prodotti conformi ai requisiti e che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle pertinenti norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e alle Guide Europee di riferimento e agli Schemi, Norme e Linee Guida elaborati dall'ERA, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive e Regolamenti Europei:

- Regolamento UE n. 779 della Commissione del 16 maggio 2019 che abroga il Reg. 445/2011 e che è relativo a un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di veicoli e carri ferroviari;
- Regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;
- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
- Eventuali ulteriori attività potranno essere disciplinate con le modalità definite nella presente Convenzione senza necessità di aggiornarla, solo previo accordo fra le parti e nel rispetto della normativa applicabile.

2. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili, nonché eventuali indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. Ulteriori istruzioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, possono essere concordate tra ACCREDIA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di accreditamento, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.

4. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conseguente notifica alla Commissione Europea o all'ERA.

5. Nello svolgimento dell'attività di accREDITAMENTO disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

- 1.** ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
- 2.** Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
 - esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
 - verifica presso le sedi operative dell'Organismo, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione del relativo Rapporto;
 - verifiche in accompagnamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti;
 - verifiche di sorveglianza con cadenza annuale presso le sedi operative dell'Organismo e in accompagnamento, in base a quanto definito nei pertinenti Regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi Rapporti.
- 3.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica tempestivamente alle Amministrazioni competenti, secondo le modalità concordate con le stesse, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.
- 5.** ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire alle PPAA l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza.

ART. 5

COMITATI DI ACCREDITAMENTO

- 1.** ACCREDIA ha istituito, nell'ambito del proprio sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento, uno specifico Comitato Settoriale di Accreditamento, per l'esame delle proposte di concessione, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione o revoca, anche su istanza di Parte, degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.
- 2.** Il Comitato Settoriale di Accreditamento denominato CSA AR operativo nell'esame delle proposte di concessione, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione o revoca, anche su istanza di Parte, degli accreditamenti indicati al precedente art. 3 è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può designare altri Componenti in servizio presso il Ministero, nominati in base allo Statuto di ACCREDIA.
- 3.** Alle sedute degli Organi possono essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'*iter* normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, anche Personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accREDITAMENTO oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario e, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009, fornirà al Ministero evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del citato Decreto.

ART. 8

MONITORAGGIO

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- gli accREDITAMENTI rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le scadenze dei Certificati di AccREDITAMENTO, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'AccREDITAMENTO;

- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- su semplice richiesta dello stesso, una risposta scritta ad ogni eventuale richiesta che dovesse pervenire in merito alle attività eseguita da ACCREDIA su uno specifico Organismo.

3. Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, rappresenta un valido parametro di valutazione sul servizio reso da ACCREDIA.

ART. 9

COMUNICAZIONI

1. Per le attività di controllo attribuite a ERA ai sensi del comma 6 dell'art. 34 del Regolamento UE n. 796/2016, ACCREDIA coopera con ERA e informa il MIT.

2. Le Parti, nel rispetto degli obblighi di informazione fissati dalla normativa vigente, si impegnano a un continuo scambio di informazioni, incluso quello relativo a eventuali criticità connesse con l'operato degli Organismi.

ART. 10

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della presentazione dei ricorsi stessi.

ART. 11

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima firma apposta digitalmente e avrà la durata di cinque anni. Non è ammesso il tacito rinnovo.



ART. 12

ONERI FISCALI E PUBBLICAZIONE

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

DOTT.SSA CARLA ALESSI

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PROF. MASSIMO DE FELICE